

**C.I.S.S–A.C.**  
**Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Caluso**  
**Via San Francesco, 2 – 10014 CALUSO (Torino)**

---

***AFFIDAMENTO FAMILIARE - RESIDENZIALE E DIURNO -  
CRITERI E MODALITA' DI INTERVENTO***

**PREMESSA**

La legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 149/2001, rafforza sia il diritto del minore a crescere e ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, sia il diritto del minore a crescere e ad essere educato nell'ambito di una famiglia. Infatti ha definito le seguenti priorità di intervento:

1. Il minore ha diritto ad essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia d'origine sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

2. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato ad un'altra famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno (art. 2).

## **LE FASI DELL'INTERVENTO**

### **1. INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO**

La segnalazione del minore in difficoltà per cui viene proposto l'affidamento può essere attivata su iniziativa del Servizio Sociale o delle Strutture Sanitarie Specialistiche (es.: Pediatria, N.P.I., Psicologia, Sert, DSM), qualora emerga una situazione di pregiudizio a carico di un minore e della sua famiglia. Il Servizio Sociale, nel predisporre il progetto di affidamento sul minore, si avvarrà della collaborazione delle Strutture Sanitarie Specialistiche anche in assenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

La seconda fase è quella della presa in carico del minore, nella quale pare utile prevedere almeno tre momenti di confronto fra i servizi sociali e sanitari, con le seguenti finalità:

- 1) definizione di un progetto condiviso con individuazione dei compiti specifici e dei tempi ipotizzabili in relazione ad obiettivi da conseguire;
- 2) verifica intermedia;
- 3) valutazioni finali, da esporre in relazioni integrate/ condivise.

### **2. ORGANIZZAZIONE C.I.S.S-A.C.**

E' costituita presso il C.I.S.S-A.C. un'équipe composta da un'Assistente Sociale e da una Psicologa dipendente dell'A.S.L. 9 di Ivrea, con il compito di:

- predisporre iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità sociale;
- reperire famiglie disponibili all'affidamento;
- procedere al percorso di conoscenza con coloro che intendono avvicinarsi all'affidamento familiare;
- abbinamento minore/famiglia affidataria e conoscenza famiglia affidataria/famiglia di origine (qualora sia ritenuto opportuno) congiuntamente con l'équipe territoriale; in tale fase ciascuna équipe porta la propria specifica conoscenza degli attori dell'intervento;
- forme di sostegno a gruppi di famiglie affidatarie che sarà attivato

Gli operatori territoriali hanno il compito di attuare gli interventi di affido attraverso:

- \* la preparazione del minore;
- \* il lavoro di recupero della famiglia d'origine;
- \* il sostegno alla famiglia affidataria;
- \* il monitoraggio e la verifica del progetto di affidamento.

### **3. PREDISPORRE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE DELLA COMUNITA' SOCIALE**

Uno dei compiti degli operatori è il reperimento delle famiglie disponibili all'affidamento. Per questo è necessaria un'opera di informazione e di sensibilizzazione attraverso i mass media, la diffusione di opuscoli e volantini, la predisposizione di incontri, corsi di informazione e formazione.

In quest'opera, i servizi possono essere affiancati dalle istituzioni scolastiche, da forze sociali e da un importante canale di reperimento costituito dalle famiglie e persone che hanno avuto o hanno minori in affidamento.

### **4. SELEZIONE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE E PREPARAZIONE DEL MINORE**

Al fine di poter attuare un intervento mirato al bisogno del bambino e della sua famiglia d'origine e di rilevare il vantaggio evolutivo del futuro ingresso del minore in famiglia affidataria, si prevede, quale fase preliminare, la selezione, percorso attraverso il quale viene tracciato un profilo delle famiglie che si candidano all'affidamento.

La scelta delle famiglie deve essere operata in base ad alcuni criteri di selezione mediante i quali viene presa in considerazione la loro disponibilità ed idoneità all'accoglienza, al mantenimento, all'educazione ed istruzione del minore. Va inoltre considerato il livello di integrazione nell'ambiente sociale e le condizioni abitative che devono risultare sufficientemente accoglienti.

Le famiglie o persone singole, disponibili all'affidamento, vengono selezionate e inserite all'interno di una banca dati, che verrà costituita con atto successivo e verranno contattate nel momento in cui occorrerà attivare un progetto di affidamento familiare.

Nella preparazione degli attori coinvolti nel progetto di affido, viene definita la procedura da espletare, tenendo conto dei diversi soggetti implicati e vengono fornite le informazioni relative alle regole e alla durata dell'affidamento, i rispettivi diritti e doveri.

### **5. ABBINAMENTO**

L'abbinamento della famiglia affidataria con il minore è un compito da svolgere con molta serietà e accuratezza e non è comunque un percorso facile.

Il Servizio Sociale con la collaborazione delle Strutture Sanitarie Specialistiche dell'ASL di riferimento, definisce apposite modalità per stabilire le necessità del bambino e della famiglia affidataria, per individuare una corrispondenza tra i bisogni del bambino e le capacità e le risorse della famiglia affidataria e per la loro preparazione al progetto di affido.

L'abbinamento si fonda, infatti, sull'effettiva corrispondenza tra le esigenze del minore ed i requisiti e la disponibilità della famiglia affidataria. Su questa base si procede ad affiancare il bambino "giusto" alla famiglia "giusta".

L'affido viene avviato dopo che gli affidatari e la famiglia di origine avranno sottoscritto un impegno presso il Servizio Sociale proponente, che viene di seguito formalizzato attraverso il provvedimento di affidamento familiare, atto amministrativo ratificato dal Giudice Tutelare o, in caso di affido giudiziale, con un decreto del Tribunale per i Minorenni. Nel provvedimento di affidamento vengono riportati gli elementi più significativi del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, L. 149/2001.

Nell'abbinamento vengono presi in considerazione alcuni indicatori fondamentali, quali la valutazione della disponibilità della famiglia affidataria a rispettare e comprendere i bisogni del bambino e a entrare in rapporto con la sua famiglia di origine e la verifica della rete di sostegno disponibile per la famiglia affidataria .

## **6. ATTUAZIONE OPERATIVA**

L'intervento di affido si attua su proposta del servizio sociale, con provvedimento dell'ente in presenza del consenso dei genitori del minore. Il giudice Tutelare rende esecutivo tale provvedimento.

L'istituto dell'affidamento è disposto dal Tribunale per i Minorenni quando manca il consenso dei genitori.

Nella pianificazione dell'intervento vengono definiti gli obiettivi a lungo e medio termine da perseguire in corrispondenza ai bisogni evolutivi del minore e ai cambiamenti da produrre nella situazione del nucleo d'origine.

Vengono pertanto individuate le tappe del processo distinte per fasi in cui si specificano gli interventi previsti in rapporto ai diversi destinatari, i tempi di attuazione ed i ruoli e funzioni degli operatori coinvolti.

Occorre tener presente, inoltre, che la famiglia di origine va sostenuta non soltanto al fine di evitare l'allontanamento, ma l'aiuto deve proseguire anche nel caso in cui questo si dovesse rendere necessario, per accelerare quanto più possibile il rientro del minore.

## **7. SOSTEGNO**

Prima di attivare la scelta dell'affidamento familiare, i servizi sociali devono, prioritariamente, porre in essere tutti quegli interventi (assistenza socio-educativa territoriale, assistenza domiciliare, assistenza economica e attività di socializzazione di inserimento e reinserimento sociale) di sostegno alla famiglia, affinché questa, anche con il supporto della rete parentale e delle reti informali di solidarietà, riesca ad esprimere appieno le proprie risorse potenziali, assicurando un ambiente idoneo a consentire il permanere dei minori al proprio interno. Il cambiamento che comporta l'istituto dell'affido prevede un lavoro di rinforzo della coppia genitoriale.

Il sostegno alla famiglia d'origine dopo l'allontanamento del minore è diretto a ridurre le cause che lo hanno determinato e a preparare il nucleo familiare ad un eventuale rientro. A tale proposito viene intensificato il rapporto con la famiglia d'origine per garantire l'attuazione degli interventi necessari per il positivo inserimento del minore.

Il sostegno e la vigilanza sugli affidamenti vengono effettuati dagli operatori di territorio attraverso: incontri, colloqui, visite domiciliari, attività di gruppo di famiglie e soggetti affidatari di minori che sarà attivato.

## **8. FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE**

I compiti del servizio sociale individuati dalla L. n. 184/83 e dalle modifiche introdotte dalla L. n. 149/01 sono così riassumibili:

\* disporre un programma di assistenza e sostegno alla famiglia di origine del minore;

- \* disporre, con tutti i soggetti interessati, il progetto educativo a tutela del minore;
- \* valutare la necessità di attivare un affidamento familiare, come intervento prioritario e alternativo all'inserimento in presidio;
- \* vigilare sull'andamento dell'affidamento, svolgendo opera di sostegno educativo;
- \* agevolare i rapporti tra minore e famiglia di origine, favorendo il suo rientro nella stessa secondo le modalità più idonee;
- \* avvalersi delle competenze professionali delle altre strutture pubbliche del territorio e delle collaborazioni delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari;
- \* comunicare al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni (a seconda che si tratti di affidamento consensuale o giudiziale) "ogni evento di particolare rilevanza", che riguardi il minore o gli affidatari o la famiglia d'origine;
- \* inviare semestralmente una relazione al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni sull'andamento del programma di assistenza, sulla presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza (art. b4 L. 184/83 e s.m.i.).

Qualora un minore venga affidato ad una famiglia residente sul territorio di ente gestore diverso da quello del Consorzio, quest'ultimo dovrà dare comunicazione del provvedimento al servizio sociale della zona di residenza della famiglia affidataria per la necessaria collaborazione nel sostegno alla famiglia affidataria e per la vigilanza sull'affidamento stesso.

## **9. TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTI FAMILIARI**

L'affidamento familiare è un intervento ed una risorsa a favore di minori in difficoltà, che può differenziarsi nella sua applicazione concreta sulla base del progetto che viene formulato in relazione alla necessità ed ai bisogni particolari di un bambino e della sua famiglia d'origine e che quindi può richiedere interventi specifici. Può essere disposto (così come già richiamato precedentemente):

- dal servizio sociale locale (affidamento consensuale, art. 4, comma 1), anche su proposta del servizio sanitario, laddove avvenga previo consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà ovvero del tutore nominato, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 ed anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, fermo il controllo di legittimità del giudice tutelare per l'esecutività del provvedimento;
- dal Tribunale per i Minorenni (affidamento giudiziale, art. 4, comma 2), su proposta dei servizi sociali e/o sanitari, o di altri soggetti, laddove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà e pertanto assuma natura autoritativa, in quanto limita la potestà dei genitori o, quanto meno, ha una funzione di controllo sull'esercizio corretto della potestà nei casi di proroga dell'affidamento consensuale, inizialmente disposto dal servizio sociale, per il quale sia decorso il termine previsto per legge.

Relativamente all'affido giudiziale occorre rilevare ed evidenziare l'approccio che devono assumere i servizi nei confronti della famiglia di origine qualora la prosecuzione oltre i 24 mesi sia necessaria per

concludere un percorso concordato con gli affidatari e i genitori. Infatti, in questo caso, pur essendo emesso un provvedimento, la situazione è ben diversa da quella di una prosecuzione per impossibilità di rientro in famiglia. Di conseguenza, anche il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria dovrebbe contenere una formulazione che evidenzia tale specifica condizione.

### **A. AFFIDAMENTO FAMILIARE DIURNO**

Consiste in un intervento di sostegno alla famiglia in temporanea e/o parziale difficoltà, e di appoggio al minore, in alcuni momenti della giornata o della settimana.

La finalità dell'affidamento diurno è di aiutare una famiglia a superare uno stato di disagio di varia origine, che impedisce ai genitori la cura adeguata nei confronti dei propri figli.

E' una forma di affidamento nuova, sperimentata negli anni, particolarmente importante perché permette il supporto del minore e della sua famiglia in difficoltà senza allontanarlo da casa. Prevede un appoggio quotidiano o comunque significativo nell'arco della settimana al minore, tale da garantirgli un importante riferimento educativo ed affettivo, utile nel suo processo di crescita. Inoltre l'instaurarsi di possibili relazioni positive fra la famiglia naturale e la famiglia affidataria rappresenta una potenziale opportunità di maturazione e di apprendimento per tutti i soggetti coinvolti.

L'affidamento diurno ha alcune caratteristiche peculiari:

- a. la vicinanza territoriale: deve mantenere il minore nel proprio ambito di vita e di relazioni sociali (scuola, parenti, amici, ecc);
- b. la regolarità: deve prevedere tempi e luoghi stabiliti ed organizzati durante la settimana, in modo da offrire un punto di riferimento significativo al minore e alla sua famiglia;
- c. la continuità: deve consistere in un intervento che si protrae per un tempo significativo che permetta alla famiglia del minore il superamento delle sue difficoltà e che permetta altresì l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e di collaborazione tra le due famiglie;
- d. l'affiancamento alle figure genitoriali: enti gestori, associazioni di volontariato ed affidatari accompagnano e sostengono il minore e la sua famiglia, riconoscendo a quest'ultima il proprio ruolo genitoriale a tutti gli effetti, nell'ambito di una rete di servizi.

Ogni famiglia affidataria potrà effettuare contemporaneamente non più di due affidamenti, fatta eccezione per situazioni di fratelli/sorelle.

Per l'affidamento diurno non è obbligatorio il decreto di esecutività da parte del Giudice Tutelare.

Occorre inoltre considerare le seguenti tipologie diverse di affido diurno:

- quello educativo, centrato in prevalenza su un obiettivo di inserimento sociale del minore e svolto dal singolo affidatario;
- quello familiare propriamente detto, con una maggiore valenza "affettiva", centrato sulla presenza dell'affidatario singolo nella famiglia affidante come sostegno alla genitorialità oppure del minore presso la famiglia, la coppia o il singolo affidatario con il coinvolgimento dei membri del nucleo;

- quello di una famiglia ad un'altra famiglia, caratterizzato dall'impegno non di un solo membro, ma di tutto il nucleo nei confronti della famiglia del minore nel suo complesso.

### **B. AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE**

Consiste nell'accoglienza di un minore presso una famiglia, anche monoparentale, che non abbia vincoli di parentela col nucleo di origine, che vive una situazione di difficoltà. Tale forma di affidamento è pensata per un periodo di tempo definito e prevede rientri o incontri periodici coi genitori naturali e/o coi parenti.

Questo intervento ha una duplice potenzialità: offre al minore la possibilità di crescere in famiglia, nonostante le difficoltà del suo nucleo di origine e permette ai genitori naturali di concentrarsi sulla soluzione dei propri problemi.

Per ogni progetto di affidamento familiare devono essere previsti un tempo ed una durata dell'intervento, che potrà essere prorogato, ma solo attraverso una riformulazione periodica del programma e degli obiettivi individuati e dopo un'attenta verifica sul percorso già effettuato.

Ogni famiglia affidataria potrà avere in affidamento non più di due minori, salvo eccezioni particolari di fratelli, laddove sia opportuno che rimangano uniti, comunque senza superare il numero massimo di 6 minori, compresi i figli della coppia affidataria.

Ogni affidamento deve prevedere un progetto individualizzato contenente:

- Analisi della situazione familiare e personale del bambino e/o del ragazzo;
- Modalità, tempi di attuazione e prevedibile durata dell'affidamento;
- Interventi nei confronti della famiglia di origine, degli affidatari e del bambino;
- Tipo e frequenza dei rapporti tra le due famiglie;
- Momenti di verifica periodici.

## **I CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO**

- La famiglia affidataria ha diritto a un contributo spese fisso mensile, indipendentemente dal reddito, al fine di riconoscere la natura di servizio dell'opera svolta dagli affidatari e di concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell'affidamento (si assume come riferimento l'importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi -INPS- per l'anno 2004 è di € 412,18);
- per i minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap fisici o psichici, riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie provinciali previste dalla Legge 30 marzo 1971 n. 118 ed aventi quindi diritto all'indennità o all'assegno di accompagnamento, il sussidio mensile erogato dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali deve essere maggiorato del 100% e l'indennità o l'assegno di accompagnamento, previsti dalla Legge 11 febbraio 1980 n. 18 art. n. 1, vengono attribuiti integralmente agli affidatari;
- in ogni caso, il contributo base deve essere aumentato almeno del 30% quando ricorrano situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria;
- la quota di contributo viene erogata complessivamente dal C.I.S.S-A.C. con le modalità e secondo quanto previsto dalla vigente convenzione in atto con l'ASL 9 rispetto alla disciplina delle attività socio-assistenziali a rilievo sanitario;
- nel caso di minori in affidamento familiare a rischio giuridico e/o con handicap accertato dalla competente commissione medica dell'ASL, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 104/1992, agli affidatari viene erogato dal C.I.S.S-A.C., con la partecipazione dell'ASL 9, nel rispetto della succitata convenzione in atto, indipendentemente dal reddito, un contributo economico pari al rimborso spese corrisposto alla famiglia per i casi di affidamento ordinario, così come sopra definito e lo stesso verrà erogato fino alla sentenza definitiva di adozione del minore;
- lo stesso contributo deve essere previsto in attuazione dell'art. 6, comma 8, della legge n. 149/2001, per le famiglie che adottano un minore di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fino al compimento del diciottesimo anno di età, con provvedimento di adozione nazionale o internazionale (secondo quanto previsto all'art. 6 della Legge n° 149/2001).

## **CONTRIBUTO SPESE MENSILE**

- Nel caso di affidamento **a terzi** il contributo mensile è pari a **€ 460,97<sup>1</sup>** (si assume come riferimento l'importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi -INPS-), in caso di affidamento di n. 2 o più minori, detta quota, **dal secondo minore in poi**, deve essere raffigurata nella misura **dell'80%** della stessa (**€ 368,78<sup>1</sup>**).
- [Nel caso di affidamento **a parenti** entro il quarto grado il contributo economico mensile è pari a **€ 230,48<sup>1</sup>**, in caso di affidamento di n. 2 o più minori, detta quota, **dal secondo minore in poi**, sarà raffigurata nella misura **dell'80%** della stessa (**€ 184,38<sup>1</sup>**). ] <sup>2</sup>
- Nel caso di affidamento diurno **a terzi** il contributo economico non potrà superare il massimale di **€ 322,67<sup>1</sup>** (pari al 70% del contributo stabilito per l'affidamento residenziale) per una presenza, durante la giornata, comprensiva di un pasto presso l'affidatario; per un numero di ore più limitato, ad esempio le ore pomeridiane, senza pasto a carico dell'affidatario, la quota è di **€ 230,48<sup>1</sup>**, pari al 50% del contributo stabilito per l'affidamento residenziale;
- [ Nel caso di affidamento diurno **a parenti** il contributo economico non potrà superare il massimale di **€ 161,33<sup>1</sup>** (pari al 70% del contributo stabilito per l'affidamento residenziale) per una presenza, durante la giornata, comprensiva di un pasto presso l'affidatario; per un numero di ore più limitato, ad esempio le ore pomeridiane, senza pasto a carico dell'affidatario, la quota è di **€ 115,24<sup>1</sup>**, pari al 50% del contributo stabilito per l'affidamento residenziale. ] <sup>2</sup>
- In caso di affidamento familiare di minori entro il IV° grado, trattandosi di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, non è previsto un contributo economico per gli affidatari.<sup>3</sup>

## **ASSICURAZIONE**

Il Consorzio provvede a stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i soggetti affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono ai soggetti stessi o che essi stessi provocano.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione che i servizi territoriali dovranno produrre è la seguente:

- ❖ *Apertura progetto di affidamento giudiziale e consensuale;*
- ❖ *Provvedimento di affidamento familiare;*
- ❖ *Impegno degli affidatari;*
- ❖ *Consenso e impegno degli affidanti;*
- ❖ *Provvedimento di affidamento a parenti entro il IV° grado;*
- ❖ *Proposta di proroga del periodo di affidamento*

che diventa parte integrante della presente deliberazione.

---

<sup>1</sup>. importo così modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 17 del 20/03/2006, e di terminazioni n° 7 del 2/01/2008 e n° 45 del 30/04/2010.

<sup>2</sup>. comma abrogato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 4 del 22/02/2012

<sup>3</sup>. comma aggiunto con deliberazione con deliberazione del Consiglio di amministrazione n° 4 del 22/02/2012

**C.I.S.S. - A.C.**  
**Consorzio Intercomunale Servizi Socio-assistenziali Caluso**  
**Via San Francesco, 2 - 10014 CALUSO (Torino)**

---

**APERTURA PROGETTO DI: "AFFIDAMENTO CONSENSUALE"**

MINORE \_\_\_\_\_ NATO/A A \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_ RESIDENTE IN \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_

PADRE \_\_\_\_\_ STATO CIVILE \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

MADRE \_\_\_\_\_ STATO CIVILE \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

DURATA PREVEDIBILE DELL'AFFIDAMENTO: DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_  
(salvo proroghe)

INCONTRI TRA IL MINORE E LA SUA FAMIGLIA:

MODALITA':

---

---

---

PERIODICITA': \_\_\_\_\_

SEDE: \_\_\_\_\_

DURATA: \_\_\_\_\_

OPERATORI CHE SEGUONO IL CASO: \_\_\_\_\_

---

PERIODICITA' DEGLI INCONTRI CON LA FAMIGLIA AFFIDATARIA: \_\_\_\_\_

---

DATA \_\_\_\_\_

L'ASSISTENTE SOCIALE

-----

IL RESPONSABILE AREA TERRITORIALE

-----

**C.I.S.S - A.C.**  
**Consorzio Intercomunale Servizi Socio-assistenziali Caluso**  
**Via San Francesco, 2 - 10014 CALUSO (Torino)**

---

**PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE**

MINORE \_\_\_\_\_  
NATO/A A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_  
RESIDENTE IN \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

**IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CALUSO**

Vista la proposta di affidamento familiare del Servizio Socio-Assistenziale del C.I.S.S-A.C. relativa al minore sopra indicato;

Esperate le procedure previste dalla legge 149/01 e ritenuto che ricorrano le condizioni per provvedere all'affidamento del minore stesso, secondo quanto risulta dalla documentazione allegata;

Vista la propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che definisce i criteri e le modalità di intervento per gli affidamenti familiari, nonché la legge 28 marzo 2001 n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, recante: " Disciplina dell' adozione e dell'affidamento dei minori""

**DISPONE L'AFFIDAMENTO**

Del minore sopra indicato a \_\_\_\_\_

per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ salvo proroghe o possibilità di  
cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione, ne attribuisce la vigilanza a

**CHIEDE**

Al Signor Giudice Tutelare di voler rendere esecutivo il presente provvedimento in base al 1° comma de ll'art. 4 della legge 28 marzo 2001 n. 149

**IL PRESIDENTE**  
**C.I.S.S-A.C.**

-----

**C.I.S.S - A.C.**  
**Consorzio Intercomunale Servizi Socio-assistenziali Caluso**  
**Via San Francesco, 2 - 10014 CALUSO (Torino)**

---

Allegati:

- relazione sulla situazione familiare del nucleo d'origine – Storia del minore – Motivazioni della scelta dell'affido.
- Impegno degli affidanti – Impegno degli affidatari – Eventuali provvedimenti del T.M. – Impegno contributo mantenimento famiglia affidante- Verifica anagrafica del minore.

**PARERE DEL MINORE CHE HA COMPIUTO GLI ANNI 12**

Vista l'età del minore, in ossequio a quanto disposto dal 1° comma dell'art. 4 della legge 149 del 28 marzo 2001, lo stesso è stato convocato e sentito in data \_\_\_\_\_

**ED HA DICHIARATO**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

In fede.

**L'ASSISTENTE SOCIALE**

**IL RESPONSABILE AREA TERRITORIALE**

---

---

**C.I.S.S - A.C.**  
**Consorzio Intercomunale Servizi Socio-assistenziali Caluso**  
**Via San Francesco, 2 - 10014 CALUSO (Torino)**

---

**IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI**

I \_\_ sottoscritt\_\_ \_\_\_\_\_  
Resident\_\_ a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

**DICHIARANO**

- di aver preso conoscenza delle condizioni generali della deliberazione del Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Socio Assistenziali Caluso C.I.S.S-A.C. n.° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- di aver preso conoscenza degli artt. 2, 4 e 5 della legge 149 del 28 marzo 2001;
- sotto la propria responsabilità di essere esente da condanne penali;
- di accogliere presso \_\_\_\_\_ minor \_ \_\_\_\_\_;
- di rispettare le condizioni della legge e della deliberazione succitata;

**SI IMPEGNANO**

- a provvedere nei confronti de \_\_ minor \_\_ al mantenimento, alla cura, all'educazione ed all'istruzione ed a comportarsi come se fosse \_\_ membr \_\_ della famiglia, rispettandone le idee religiose e l'impostazione di vita;
- ad avvisare il Servizio Socio-Assistenziale del CISS-AC di ogni difficoltà insorgente, fornendo tutte le notizie richieste;
- a prendere i necessari provvedimenti, in caso di assoluta urgenza, diretti ad attuare ogni intervento medico e chirurgico giudicato necessario ed a darne immediatamente comunicazione al Servizio Socio-Assistenziale del CISS-AC;
- a far eseguire le cure indicate dagli organismi competenti dell'ASL 9;
- a non chiedere a \_\_ interessat \_\_ o alla famiglia alcuna somma a qualsiasi titolo;
- a comportarsi in ogni caso nei confronti de \_\_ minor \_\_ o de \_\_ interdett \_\_ come un buon genitore;
- a non trattenere, oltre il termine di chiusura dell'affidamento, il contributo mensile;
- a curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine de \_\_ minor \_\_ o de \_\_ interdett \_\_ favorendo il successivo reinserimento;
- a mantenere i rapporti concordati con gli operatori del Servizio Socio-Assistenziale.

Il C.I.S.S-A.C. verserà a \_\_ sottoscritt \_\_, al termine di ogni mese, a partire dal mese di \_\_\_\_\_  
Un importo pari a € \_\_\_\_\_ quale contributo economico a totale favore de \_\_ affidat \_\_, a mezzo mandato bancario.

Letto e approvato:

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma degli affidatari \_\_\_\_\_

Alla presenza di \_\_\_\_\_

**C.I.S.S - A.C.**  
**Consorzio Intercomunale Servizi Socio-assistenziali Caluso**  
**Via San Francesco, 2 - 10014 CALUSO (Torino)**

---

**CONSENSO ED IMPEGNO DEGLI AFFIDANTI**

I \_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_  
resident \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

**DICHIARANO**

- di aver preso conoscenza delle condizioni generali della deliberazione del Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Caluso CISS-AC n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che definisce i criteri e le modalità di intervento per gli affidamenti familiari;
- di aver preso conoscenza degli artt. 2,4 e 5 della legge 149 del 28 marzo 2001;
- di acconsentire che i \_\_\_\_ propri \_\_\_\_ figli \_\_\_\_\_  
su cui esercita \_\_\_\_ la tutela sia affidat \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
resident \_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

**SI IMPEGNANO**

- a rispettare le condizioni previste nella deliberazione e nella legge succitata;
- a fornire a \_\_\_\_ minor \_\_\_\_ un corredo e ad assicurarne il rinnovo;
- ad autorizzare i \_\_\_\_ Sig \_\_\_\_\_  
in caso di assoluta urgenza a fare attuare gli interventi medici e chirurgici necessari, segnalando immediatamente la situazione al Servizio Socio-Assistenziale del C.I.S.S-A.C.;
- a contribuire, visto l'art. 433 del C.C., al mantenimento de \_\_\_\_ minor \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nella misura di € \_\_\_\_\_ mensili

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firm \_\_\_\_ de \_\_\_\_ affidant \_\_\_\_\_

Alla presenza di \_\_\_\_\_

N.B. I rapporti economici con gli affidatari sono concordati e tenuti esclusivamente dal Servizio Socio-Assistenziale del CISS-AC.

**C.I.S.S - A.C.**  
**Consorzio Intercomunale Servizi Socio-assistenziali Caluso**  
**Via San Francesco, 2 - 10014 CALUSO (Torino)**

---

**PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO A PARENTI ENTRO IL IV° GRADO**

MINORE \_\_\_\_\_  
NATO/A A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_  
RESIDENTE IN \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

**IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CALUSO**

Vista la proposta del Servizio Socio-Assistenziale del CISS-AC relativa a \_\_\_\_ minor \_\_\_\_ sopra indicat \_\_\_\_;

Esperate le procedure previste dalla legge 149/01 e ritenuto che ricorrano le condizioni per provvedere all'affidamento del minore stesso, secondo quanto risulta dalla documentazione allegata;

Vista la propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che definisce i criteri e le modalità di intervento per gli affidamenti familiari, nonché la legge 28 marzo 2001 n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184" recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori"

**DISPONE**

Che i/l minore sopra indicat \_\_\_\_ venga \_\_\_\_ accolt \_\_\_\_ stabilmente, presso la propria abitazione, da \_\_\_\_ Sig \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ salvo proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione all'evolversi della  
situazione, ne attribuisce la vigilanza a \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE**  
**C.I.S.S-A.C.**

\_\_\_\_\_

**Via San Francesco, 2 - 10014 CALUSO (Torino)**

## PROPOSTA DI PROROGA DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO

NOMINATIVO MINORE \_\_\_\_\_

NATO/A A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

AFFIDATO/A A \_\_\_\_\_

IN DATA \_\_\_\_\_ CON SCADENZA \_\_\_\_\_

DECRETO ESECUTIVO DEL G.T. DEL \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

**RELAZIONE INERENTE L'ANDAMENTO DELL'AFFIDAMENTO:**

[illegible]

**C.I.S.S - A.C.**  
**Consorzio Intercomunale Servizi Socio-assistenziali Caluso**  
**Via San Francesco, 2 - 10014 CALUSO (Torino)**

---

**PROROGA DELL’AFFIDAMENTO**

In relazione a quanto sopra esposto si propone di prorogare l'affidamento in atto per un ulteriore periodo di \_\_\_\_\_ a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Caluso, li \_\_\_\_\_

**L’ASSISTENTE SOCIALE**

**IL RESPONSABILE AREA TERRITORIALE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma per consenso degli affidanti: \_\_\_\_\_

Firma per consenso degli affidatari: \_\_\_\_\_

Vista l'età del \_\_\_ minor \_\_\_, in ossequio a quanto disposto dal 1° comma dell'art. 4 della Legge n. 149 del 28 marzo 2001, lo stesso è stato convocato e sentito in data \_\_\_\_\_ ed ha dichiarato

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

In fede

**L’ASSISTENTE SOCIALE**

**IL RESPONSABILE AREA TERRITORIALE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**C.I.S.S - A.C.**  
**Consorzio Intercomunale Servizi Socio-assistenziali Caluso**  
**Via San Francesco, 2 - 10014 CALUSO (Torino)**

---

**APERTURA PROGETTO DI: "AFFIDAMENTO GIUDIZIALE"**

MINORE \_\_\_\_\_ NATO/A A \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_ RESIDENTE IN \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_

PADRE \_\_\_\_\_ STATO CIVILE \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

MADRE \_\_\_\_\_ STATO CIVILE \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

DURATA PREVEDIBILE DELL'AFFIDAMENTO: DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_  
(salvo proroghe)

INCONTRI TRA IL MINORE E LA SUA FAMIGLIA:

MODALITA':

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PERIODICITA': \_\_\_\_\_

SEDE: \_\_\_\_\_

DURATA: \_\_\_\_\_

OPERATORI CHE SEGUONO IL CASO: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PERIODICITA' DEGLI INCONTRI CON LA FAMIGLIA AFFIDATARIA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

**L'ASSISTENTE SOCIALE**

\_\_\_\_\_

**C.I.S.S - A.C.**  
**Consorzio Intercomunale Servizi Socio-assistenziali Caluso**  
**Via San Francesco, 2 - 10014 CALUSO (Torino)**

---

**PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE GIUDIZIALE**

MINORE \_\_\_\_\_  
NATO/A A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_  
RESIDENTE IN \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

**IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CALUSO**

Visto il Provvedimento del Tribunale per i Minorenni n. .... del ..... Che  
dispone: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Vista la proposta di affidamento familiare del Servizio Socio-Assistenziale del C.I.S.S-A.C. relativa al minore  
sopra indicato;

Esperite le procedure previste dalla legge 149/01 e ritenuto che ricorrano le condizioni per provvedere  
all'affidamento del minore stesso, secondo quanto risulta dalla documentazione allegata;

Vista la propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che definisce i criteri e le modalità di  
intervento per gli affidamenti familiari, nonché la legge 28 marzo 2001 n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio  
1983 n. 184, recante: " Disciplina dell' adozione e dell'affidamento dei minori""

**DISPONE L'AFFIDAMENTO**

Del minore sopra indicato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ salvo proroghe o possibilità di  
cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione, ne attribuisce la vigilanza a  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**C.I.S.S - A.C.**  
**Consorzio Intercomunale Servizi Socio-assistenziali Caluso**  
**Via San Francesco, 2 - 10014 CALUSO (Torino)**

---

Allegati:

- relazione sulla situazione familiare del nucleo d'origine – Storia del minore – Motivazioni della scelta dell'affido.
- Impegno degli affidanti – Impegno degli affidatari – Eventuali provvedimenti del T.M. – Impegno contributo mantenimento famiglia affidante- Verifica anagrafica del minore.

**PARERE DEL MINORE CHE HA COMPIUTO GLI ANNI 12**

Vista l'età del minore, in ossequio a quanto disposto dal 1° comma dell'art. 4 della legge 149 del 28 marzo 2001, lo stesso è stato convocato e sentito in data \_\_\_\_\_

**ED HA DICHIARATO**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

In fede.

**L'ASSISTENTE SOCIALE**

\_\_\_\_\_